

**Sig. Giuseppe PELLEGRINO**  
**Via Ferrarese n. 130/2**  
**40128, Bologna (BO)**

ASPI/RM/11.11.20/0048729/EE



AA11112000487291001000

**Spett.le**  
**AUTOSTRADE per l'Italia s.p.a.**  
**Via A. Bergamini n. 50**  
**00159, Roma (RM)**  
**c.a. Resp. Proc. Espropriativo**  
**Dott. Ing. Carlo Miconi**

*Anticipata tramite all'indirizzo [autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it) Trasmissione  
tramite raccomandata A/R*

**OGGETTO: Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO – Potenziamento in Sede del Sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna “(Passante versione 2020)” - Comunicazione di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto comportante dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 16 della L. R. n. 37/2002 – Regione Emilia Romagna modificata con L. R. n. 10/2003 – Osservazioni.**

I sottoscritti **Sig. Giuseppe PELLEGRINO**, nato a Bologna (BO) in data 28.10.1964, C.F. PLL GPP 64R28 A944U, residente in Bologna (BO), Via Ferrarese n. 130/2, nella sua qualità di proprietario dell'area interessata dall'intervento emarginato in oggetto,

**PREMESSO CHE**

- La società Autostrade per l'Italia s.p.a. inviava comunicazione di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di approvazione del progetto comportante dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 16 della L. R. n. 37/2002 – Regione Emilia Romagna, modificata con L. R. n. 10/2003, in relazione all'opera di potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna “(Passante versione 2020)” – Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto.

**Il sottoscritto, in qualità di proprietario dell'immobile sito in via Ferrarese 130/2 ad uso abitativo e pertinenza autorimessa rispettivamente censiti al N.C.E.U. al Foglio 76, Particella 846, Subalterni n. 49, 50 e 51, dal quale è possibile l'ingresso alla unità immobiliare di proprietà, dalla particella 846 subalterno 48 corte comune del civico 132 con (diritto di passaggio). Con accesso alla via pubblica.**

- **Immobile gode di proprietà divisa dal Subalterno n. 33 di Particella 846 (BCNC corte scoperta), zona interessata dai lavori della ditta 120.**

Veniva invitato a presentare per iscritto eventuali osservazioni nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data del 30.09.2020.

- La particella n. 846 sulla quale insistono gli immobili di cui sopra è interessata direttamente dagli interventi di potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna “(Passante versione 2020)” di cui all’oggetto.

- L’area corrispondente al Foglio 76, Particella 846, Subalterno 33 del N.C.E.U., in cui insiste l’ingresso carrabile dalla pubblica via ai fabbricati civici 128 e 130, sarà oggetto di procedura espropriativa e dichiarazione di pubblica utilità.

- L’area di cui sopra sarà interessata da espropriazione di suolo in parte per occupazione temporanea ed in parte in via definitiva, in corrispondenza del confine a sud e dell’unico ingresso carrabile e pedonale dalla pubblica via per i civici 128 e 130.

- Nello stato di fatto, le opere di recinzione eseguite dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A. in corrispondenza degli ultimi interventi di allargamento della sede stradale e di installazione delle barriere fonoassorbenti, risalenti all’anno 2008, non insistono sul perimetro di confine catastale, ma sono, in misura variabile, posizionate all’interno dello stesso.

- Nello stato di fatto, l’ingresso carrabile privato dei condomini ai civici n. 128, 130 è posto sulla via Ferrarese, in aderenza alla recinzione autostradale.

#### **CONSIDERATO CHE**

- L’opera di progetto insistente nell’area di esproprio è costituita da un muro di contenimento terra e sostegno dell’allargamento della sede stradale nel tratto di accesso al lotto;

- l’opera di contenimento rende necessari una serie di interventi conseguenti sulle opere private esistenti, tra le quali la traslazione dell’accesso carrabile e opere conseguenti (strutturali e impiantistiche);

- per la realizzazione di tale opera si prevede un’occupazione temporanea ed un’espropriazione definitiva sul confine sud del mappale n. 846;

- a causa ed in conseguenza dell’allargamento della sede stradale sarà traslato il limite del confine stesso, come anche della fascia di rispetto autostradale di cui all’art. 18 del N.C.D.S.;

- ad oggi la fascia di rispetto autostradale rilevabile ai sensi dell’art. 3, comma 10, N.C.D.S. è misurabile a partire dalla recinzione posta in opera sul ciglio esterno della cunetta di scolo dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A.;

- l’opera in progetto, da un lato, deve rispettare il prerequisite dell’interesse pubblico e della pubblica utilità, dall’altro, interviene direttamente sull’infrastruttura privata di accesso al mappale e limita la fruibilità sostanziale del mappale stesso, tramite l’ampliamento del vincolo di inedificabilità generato;

- si consideri altresì che l'area oggetto di occupazione temporanea interessa la porzione di suolo ove risultano collocate le condutture del gas, le condutture dell'acqua ed i cavi dell'elettricità che servono l'immobile di proprietà del sottoscritto, sottoposti dunque al rischio di rotture o danneggiamenti in conseguenza dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera e delle relative vibrazioni;

- si tenga conto che, dovendosi determinare l'indennizzo anche nei casi di ablazione solo parziale, sarà necessario tenere conto non soltanto del valore venale della porzione fondiaria ablata, ma anche della perdita di valore della residua quota dell'immobile. In particolare la Corte di Cassazione prevede, nel calcolo dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui l'espropriazione si limiti ad una parte del fondo che influisca in modo negativo sulla parte residua, che l'indennità vada determinata tenendo conto anche della diminuzione di valore della parte non espropriata, sia essa agricola o edificabile. La legge stabilisce che *“nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione”*. (Corte di Cassazione, I Sezione Civile, Sentenza 7 maggio – 4 giugno 2015, n. 11572).

- sotto un differente profilo, il comma 1 dell'art. 44, D.P.R. n. 327/01 dispone che *“È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”*.

Nella nozione di responsabilità per attività legittima della p.a., dunque, ciò che deve essere valutato, ai fini del ristoro indennitario, è una apprezzabile diminuzione delle facoltà di godimento e del valore di scambio della proprietà privata, che consegua oggettivamente alla realizzazione di un'opera pubblica, nonostante detta realizzazione sia avvenuta in modo legittimo, sia sul piano ideativo-progettuale, che sul piano esecutivo-materiale.

La Suprema Corte ha precisato, in tempi recenti, che il pregiudizio economico deve incidere direttamente sul bene, in modo tale da determinare un'apprezzabile diminuzione del valore venale del medesimo. Per l'effetto, è stato ritenuto che l'indennizzo spetti se l'opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà, conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico ed altre esalazioni direttamente provenienti dall'infrastruttura, sia in tutti i casi in cui il bene privato subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (cfr. Cass., Sez. I, 26.05.2017 n. 13368; Id., Sez. I,

3.07.2013 n. 16619).

Tutto quanto premesso e considerato,

### **SI RILEVA QUANTO SEGUE**

1. L'opera progettata incide sull'accessibilità del mappale 846 particella 33 per i civici 128 e 130, ma non per il civico di mia proprietà 130/2 particelle 49,50,51. Non si ha menzione delle soluzioni mitigative e degli interventi da porre in opera per consentire, durante e dopo la fine dei lavori, il regolare accesso dalla via Ferrarese, in quanto il cancello carrabile esistente e le opere inerenti saranno da ricostruire in altra sede.
2. L'opera in progetto amplia la fascia di rispetto stradale: ciò incide negativamente sulla proprietà del sottoscritto e, conseguentemente, si richiede di valutare attentamente l'entità della diminuzione di valore del fondo nel caso in cui il procedimento dovesse avere corso.
3. La realizzazione dell'opera pubblica così progettata importa in ogni caso una significativa compressione del diritto di proprietà del sottoscritto, con conseguente riduzione della capacità abitativa, sia per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico ed altre esalazioni direttamente provenienti dall'infrastruttura, idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico e, conseguentemente, si richiede di valutare attentamente l'entità della diminuzione di valore del fondo nel caso in cui il procedimento dovesse avere corso.
4. L'opera in oggetto prevede l'occupazione temporanea di un'area all'interno del mappale 846 particella 33 che risulta interessata dal passaggio delle condutture del gas, delle condutture dell'acqua e dei cavi dell'elettricità che servono l'immobile di proprietà del sottoscritto, sottoposti dunque al rischio di rotture o danneggiamenti in conseguenza dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera e delle relative vibrazioni.
5. Occorre conoscere quali soluzioni progettuali l'ente espropriante intende mettere in opera per l'ingresso carrabile di via Ferrarese 128 3 130, anche tenendo conto dei sottoservizi esistenti alle proprietà che potranno essere interessate dalle opere di allargamento stradale.
6. Si consideri inoltre che, in ogni caso, il potenziamento della sede autostradale dovrà avvenire nel più ampio rispetto della tutela della salute pubblica degli abitanti, prevedendo anche l'esecuzione delle opere in orario diurno, onde evitare di ledere diritti fondamentali di abitazione e proprietà.

Per tutte le ragioni suesposte, il sottoscritto

### **CHIEDE**

al responsabile del procedimento di rivedere il progetto alla luce delle osservazioni presentate, certo di un fattivo ed urgente riscontro per la risoluzione della problematica prospettata, in

relazione alla quale si rimane in attesa di conoscere le relative determinazioni, con riserva di gravame.

Si nomina quale perito tecnico di parte, in relazione alla procedura in oggetto, il Geometra Pierpaolo Fornasari, Studio Tecnico Gruppo Navile.

Si nomina, altresì, quale difensore di fiducia in relazione alla procedura in oggetto l'Avv. Marinella Oliva, del Foro di Bologna, con studio in Bologna, via Castiglione n. 4.

Si riserva sin da ora la richiesta di costituzione di una terna peritale, al fine di devolvere ad un collegio di tecnici la quantificazione dei danni e delle indennità, *ex art. 21 D.P.R. 327/2001*.

Distinti saluti.

A corredo delle osservazioni si allega:

- Fotografie di stato attuale del contesto interessato dalle opere;
- Elaborato grafico rappresentante la sovrapposizione tra stato di fatto e opera progettata già con il primo progetto di potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna depositato nel gennaio 2018.

Bologna, 07 novembre 2020

In fede

Giuseppe Pellegrino

